

Imposta di bollo assolta in modo virtuale (autorizzazione delle Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia – sez. staccata di Brescia – Prot. N. 2017/59998 del 10/05/2017).

**CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PROMOZIONALI SITI**

**PRESSO LE STAZIONI DELLA METROPOLITANA DI BRESCIA (BS)**

**TRA**

**BRESCIA MOBILITÀ S.P.A.**, con sede legale in Brescia, via Leonida Magnolini, n. 3, 25135 (C.F. e P.I. 02246660985), in persona di [●], domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della Società che rappresenta (di seguito anche “**BRESCIA MOBILITÀ**” o “**CONCEDENTE**”);

**E**

[●], con sede legale In [●] n. [●] (C.F. [●]), in persona di [●], domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della Società che rappresenta (di seguito anche “**CONCESSIONARIO**”);  
(di seguito congiuntamente le “**PARTI**” e singolarmente la “**PARTE**”);

**PREMESSO CHE**

**A.** BRESCIA MOBILITÀ, società totalmente partecipata dal Comune di Brescia e sottoposta al controllo, al coordinamento e alla direzione di tale Ente, gestisce tutti i servizi di mobilità urbana ed esprime nella sua *mission* l'intento di favorire lo sviluppo della mobilità pubblica nell'ottica di una maggiore vivibilità e sostenibilità del territorio e di un maggior benessere per i cittadini bresciani e per tutti coloro che transitano per Brescia per motivi di lavoro, di studio o di piacere;

**B.** le linee guida di BRESCIA MOBILITÀ, inerenti alla strategia di comunicazione e di promozione dei propri servizi, prevedono la ricerca di *partnership* di valore con soggetti in grado di esprimere contenuti culturali, educativi e sociali di alto livello, che possano contribuire allo sviluppo di

progetti innovativi, finalizzati ad una valorizzazione del sistema di mobilità integrato;

**C.** BRESCIA MOBILITÀ, attraverso la società partecipata Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata, gestisce la metropolitana di Brescia ("**Metropolitana**"), che, a decorrere dalla sua inaugurazione nel mese di marzo 2013, è diventata l'infrastruttura portante del sistema di mobilità urbano bresciano, ma anche elemento di architettura cittadina e strumento di trasformazione sociale che sta modificando, profondamente, le abitudini dei cittadini e dei visitatori di Brescia;

**D.** tra le diverse modalità per perseguire gli obiettivi sopra indicati vi è anche l'ottimizzazione degli spazi siti nelle stazioni della Metropolitana, utilizzabili per fini promozionali;

**E.** per le motivazioni di cui alla precedente lettera D., al fine di affidare in concessione, per fini promozionali, gli spazi siti presso la Metropolitana, in data [●] è stato pubblicato l'"*Avviso pubblico per la concessione di spazi promozionali siti presso le stazioni della metropolitana di Brescia (BS)*", (l'"**Avviso**"), suddivisa in 2 (due) lotti, (la "**Concessione**");

**F.** con riferimento al Lotto [●], con provvedimento del [●], (PG [●]), previa verifica, con esito favorevole, della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, nonché dell'espletamento, con esito favorevole, degli adempimenti di legge, si è disposto di affidare la Concessione a [●], per il canone annuo di Euro [●];

Quanto sopra premesso e considerato, le PARTI

**CONVENGONO E STIPULANO**

il presente atto (di seguito "**CONTRATTO**").

**ARTICOLO 1 – PREMESSE**

**1.1.** Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del CONTRATTO, con forza e valore di patto vincolante tra le PARTI.

**1.2.** Costituiscono parte integrante e sostanziale del CONTRATTO e concorrono quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle PARTI in relazione ad ogni prestazione contrattuale, i seguenti Documenti Contrattuali che le PARTI dichiarano di ben conoscere ed accettare, anche se non materialmente allegati alla presente:

**A)** l'avviso pubblico: "per la concessione di spazi promozionali siti presso le stazioni della metropolitana di Brescia (BS)", ed i relativi allegati;

**B)** l'offerta presentata dal CONCESSIONARIO.

**ARTICOLO 2 – OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO;**

**2.1.** Con la sottoscrizione del CONTRATTO, BRESCIA MOBILITÀ concede gli spazi promozionali di proprietà della stessa ubicati all'interno delle stazioni della metropolitana di Brescia, come meglio dettagliati negli Allegati 1 e 2 del Disciplinare Tecnico, ove sono riportate le stazioni e l'individuazione degli spazi promozionali (di seguito, gli "Spazi").

**2.2.** Le attività oggetto del CONTRATTO avranno durata di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del medesimo, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi ai medesimi canoni definiti in sede di offerta, nonché di prorogare la durata della concessione per un massimo di 6 (sei) mesi ovvero per il tempo necessario ai fini dell'individuazione dei nuovi contraenti, ferme le relative condizioni contrattuali.

**ARTICOLO 3 – CANONE DI CONCESSIONE**

Il CONCESSIONARIO si impegna a corrispondere a BRESCIA MOBILITÀ, per il pieno e perfetto adempimento del presente CONTRATTO, il canone annuo di cui all'Offerta, pari a Euro [●] ([●]) oltre I.V.A. da intendersi comprensivo delle eventuali tasse dovute per affissioni e pubblicità, (di seguito, il "Canone").

#### **ARTICOLO 4 – OBBLIGHI A CARICO DELLE PARTI**

##### **4.1. Il CONCESSIONARIO:**

**a)** ha l'obbligo di prendere in consegna gli Spazi oggetto del CONTRATTO e di osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato, e nel rispetto della normativa vigente in materia;

**b)** ha l'obbligo di adempiere a tutti gli impegni posti a suo carico con la massima diligenza professionale;

**c)** ha l'obbligo di versare a BRESCIA MOBILITÀ il Canone;

**d)** ha l'obbligo, alla scadenza del CONTRATTO, di rilasciare a BRESCIA MOBILITÀ gli Spazi nello stato medesimo in cui li ha ricevuti;

**e)** ha l'obbligo di astenersi da qualsivoglia attività che possa ledere – direttamente o indirettamente – la reputazione, l'immagine, il nome, la notorietà ed ogni altro diritto di BRESCIA MOBILITÀ;

**f)** non può sublocare gli Spazi o concedere in comodato gli stessi a società esterne, pena la risoluzione del CONTRATTO;

**g)** è responsabile sia verso BRESCIA MOBILITÀ sia verso terzi di ogni abuso e/o di ogni negligenza nell'utilizzo degli Spazi;

**h)** è tenuto a denunciare a BRESCIA MOBILITÀ eventuali usurpazioni degli Spazi dei quali sia venuto a diretta conoscenza causate da terzi soggetti;

i) si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di cui all'Avviso e ai relativi allegati.

**4.2.** BRESCIA MOBILITÀ ha l'obbligo di mettere a disposizione del CONCESSIONARIO gli Spazi e di astenersi, nei confronti di quest'ultimo, da qualsivoglia attività che possa ledere - direttamente o indirettamente - la reputazione, l'immagine, il nome, la notorietà ed ogni altro diritto.

**4.3.** Le PARTI dovranno adempiere i propri obblighi con la massima diligenza professionale, predisponendo tutti i mezzi necessari per la corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni assunte, provvedendo, in particolare, a:

**a)** eseguire tutte le attività di propria competenza secondo i più elevati *standard* qualitativi di settore ed in conformità a tutte le disposizioni normative prescritte;

**b)** comunicare tempestivamente il verificarsi di eventuali sopravvenuti impedimenti e di qualsiasi altro evento che determini l'impossibilità di adempiere al CONTRATTO nei modi e nei termini concordati.

**4.4.** Il CONTRATTO non può formare oggetto di cessione.

#### **ARTICOLO 5 – RESPONSABILITA'**

**5.1.** Il CONCESSIONARIO sarà responsabile per i danni recati a BRESCIA MOBILITÀ o a terzi per cause dipendenti dall'impiego o dall'installazione degli impianti pubblicitari, escluse le cause di forza maggiore, che dovranno essere debitamente documentate. A tal proposito il concessionario dichiara di essere in possesso di copertura assicurativa con polizza n. [●] della società [●].

**5.2.** Ogni più ampia responsabilità, sia civile sia penale, per eventuali infortuni o danni che si verificassero nel corso dell'esecuzione della

Concessione ricadrà esclusivamente sul CONCESSIONARIO.

**5.3.** Il CONCESSIONARIO si assume tutte le responsabilità connesse alla realizzazione, all'installazione e all'impiego degli impianti promozionali.

**5.4.** In caso di danneggiamento del manufatto promozionale il CONCESSIONARIO è tenuto a ripristinare lo stesso entro 48 (quarantotto) ore dal rinvenimento del danno.

**5.5.** Sono a carico del CONCESSIONARIO tutti gli oneri derivanti da ripristini a seguito di danneggiamenti/sottrazioni a qualsiasi titolo effettuati, fatta salva la possibilità di rivalsa sul danneggiante.

**5.6.** Non potrà in ogni caso essere imputato a BRESCIA MOBILITÀ alcun onere aggiuntivo né questi potranno essere causa di revisione/rescissione contrattuale per bassa remunerazione.

**5.7.** A tal proposito, è onere del CONCESSIONARIO procedere con idonea copertura assicurativa nonché porre in essere opportune misure di protezione.

**5.8.** BRESCIA MOBILITÀ si riserva la possibilità di segnalare eventuali malfunzionamenti o danni; in tal caso, il CONCESSIONARIO sarà tenuto a rispettare lo stesso termine pari a 48 (quarantotto) ore per la risoluzione del problema segnalato.

**5.9.** Le spese di manutenzione dei manufatti promozionali saranno a carico del CONCESSIONARIO che effettuerà l'attività di manutenzione, nel rispetto dei vincoli di accesso alla metropolitana, con particolare riferimento al DM 11.1.1988 e come meglio indicato nel Allegato 3 del disciplinare tecnico.

**5.10.** BRESCIA MOBILITÀ non sarà responsabile in caso di contestazioni in merito alle pubblicità né sarà responsabile della buona conservazione

del materiale pubblicitario, degli impianti e dei danneggiamenti.

**5.11.** Le PARTI non potranno essere considerate responsabili, l'una nei confronti dell'altra, di alcun danno o reclamo o perdita, di qualsiasi natura, subito per inadempimento del presente CONTRATTO, qualora l'inosservanza dei termini e delle condizioni contrattuali sia stata determinata da cause di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, impedimenti, condizioni e restrizioni disposti dal Comune di Brescia o da qualsiasi Amministrazione Pubblica o Autorità Giudiziaria.

#### **ARTICOLO 6 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI**

**6.1.** Il CONCESSIONARIO si impegna a rispettare tutte le disposizioni emanate in materia di gestione di spazi pubblicitari dalle autorità preposte senza che per tale motivo possa avanzare pretese di sorta nei confronti di BRESCIA MOBILITÀ.

**6.2.** Il CONCESSIONARIO si impegna inoltre a rispettare le norme del vigente *“Codice di autodisciplina pubblicitaria - 63ª edizione, in vigore dall'8 marzo 2017”* (in particolare Titolo I regole di comportamento, Titolo II Norme particolari – Art 27, Titolo VI comunicazione sociale).

#### **ARTICOLO 7 – PUBBLICITÀ ABUSIVA**

BRESCIA MOBILITÀ, pur riservandosi di reprimere ogni eventuale abuso da parte di terzi nell'esposizione di pubblicità, non ne risponde nei confronti di chiunque, ivi comprese le autorità preposte, né a titolo di risarcimento danni, né ad altro titolo.

#### **ARTICOLO 8 – DIRITTI DELLA CONCEDENTE**

**8.1.** Fermo restando quanto previsto agli artt. 4.1., lett. e) e g), BRESCIA MOBILITÀ si riserva la facoltà di bloccare la pubblicazione sugli Spazi di

messaggi che risultassero, a suo insindacabile giudizio, contrari al comune senso del pudore o all'ordine pubblico o in ogni caso lesivi della propria immagine.

**8.2.** L'uso degli Spazi da parte del CONCESSIONARIO dovrà essere attuato a condizione che sia compatibile, a insindacabile giudizio di BRESCIA MOBILITÀ, con la sicurezza e la regolarità dell'esercizio della Metropolitana e dei beni ad esso comunque destinati, con le esigenze tecniche, estetiche ed architettoniche degli impianti di proprietà della concedente, nonché con il rigoroso rispetto delle norme vigenti.

**8.3.** I costi ed oneri relativi alle attività di allestimento ed esposizione dei messaggi di cui al precedente 8.1., forniti dalla CONCEDENTE, sono da intendersi a totale carico del CONCESSIONARIO.

#### **ARTICOLO 9 – VIGILANZA DELLA CONCEDENTE**

**9.1.** Il CONCESSIONARIO si impegna a rispettare le norme del vigente "Codice di autodisciplina pubblicitaria".

**9.2.** BRESCIA MOBILITÀ si riserva la facoltà di far rimuovere i messaggi promozionali che risultassero, ad insindacabile giudizio, contrari al comune senso del pudore o all'ordine pubblico, senza che ciò determini in alcun modo manleva o esenzione di responsabilità a carico del CONCESSIONARIO, cui resterà in capo l'intera responsabilità civile e penale.

**9.3.** Saranno pertanto escluse dal CONTRATTO e tassativamente vietate le seguenti forme di pubblicità:

**a)** immagini o messaggi che possano provocare lesione dei comuni sentimenti di riservatezza, decoro, pudore;

**b)** immagini o messaggi che possano indurre alla pratica del gioco



d'azzardo;

**c)** prodotti e/o servizi in contrasto con gli interessi commerciali di BRESCIA MOBILITÀ in quanto in concorrenza con le normali attività della concedente;

**9.4.** Il CONCESSIONARIO si impegna a prendere visione sul sito [www.bresciamobilita.it](http://www.bresciamobilita.it) delle norme del Codice Etico e Comportamento adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/01, a riconoscerle come parte integrante delle condizioni di CONTRATTO e, nel puntuale rispetto delle stesse, si impegna a non effettuare alcun comportamento in contrasto con le suddette norme. Il mancato rispetto di tale impegno darà a BRESCIA MOBILITÀ il diritto di risolvere, con decorrenza immediata, il contratto, fatto salvo il diritto di rivalersi sul CONCESSIONARIO per eventuali danni conseguenti.

#### **ARTICOLO 10 – MODIFICHE**

**10.1.** Qualunque modifica al CONTRATTO anche parziale, non potrà avere luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto.

#### **ARTICOLO 12 – PENALI**

**12.1.** In caso di inadempimento delle obbligazioni poste a carico del CONCESSIONARIO saranno applicate le penali di seguito riportate:

**a)** Euro 200,00 (duecento/00) al giorno per ogni esposizione pubblicitaria al di fuori degli spazi autorizzati;

**b)** Euro 300,00 (trecento/00) al giorno per ingiustificato ritardo nel pagamento della rata di canone semestrale;

**c)** Euro 200,00 (duecento/00) al giorno ad installazione, in caso di mancata manutenzione, sostituzione e/o pulizia rispetto ai parametri previsti.

### **ARTICOLO 13 – GARANZIE**

**13.1.** A garanzia dell'integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti con il CONTRATTO, il CONCESSIONARIO ha costituito garanzia con somma garantita di Euro [●] ([●]), mediante [●], rilasciata in data [●], da [●], e avente validità corrispondente all'intera durata del contratto. Il documento è conservato in atti presso l'Ufficio Amministrazione e Finanza di Brescia Mobilità.

**13.2.** La garanzia assicura copertura a favore di Brescia Mobilità, anche in caso di mancata corresponsione del Canone di cui all'art. 3.1 nonché della rata di canone di cui all'art. 15.3. dovute dal CONCESSIONARIO.

**13.3.** In caso di escussione della garanzia, il CONCESSIONARIO dovrà provvedere a reintegrarla, entro 30 giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del CONTRATTO.

### **ARTICOLO 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBCONTRATTO**

**14.1.** È fatto divieto al CONCESSIONARIO di cedere o sub concedere, in tutto o in parte, il CONTRATTO senza la preventiva autorizzazione di BRESCIA MOBILITÀ, pena la risoluzione del CONTRATTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile e fatto salvo il risarcimento dei danni.

**14.2.** Il subcontratto è consentito unicamente con riferimento alle operazioni di montaggio/smontaggio e movimentazione pubblicitaria, a condizione che vengano preventivamente autorizzate da BRESCIA MOBILITÀ.

**14.3.** Il subcontratto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del CONCESSIONARIO, che rimane per intero

responsabile nei confronti di BRESCIA MOBILITÀ. Il CONCESSIONARIO si obbliga a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori.

#### **ARTICOLO 15 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CANONE**

**15.1.** Il Canone di cui all'art. 3 si intende dovuto per tutta la durata contrattuale, anche in caso di mancato utilizzo degli Spazi.

**15.2.** Il CONCESSIONARIO dovrà corrispondere entro ogni anno di vigenza l'intero canone annuo, ad adempimento della contrattazione, pena la risoluzione della stessa.

**15.3.** Il CONCESSIONARIO corrisponderà a BRESCIA MOBILITÀ il canone annuo complessivo in 2 rate semestrali anticipate a seguito dell'emissione della relativa fattura: la prima fattura verrà emessa all'atto della stipula del contratto, la successiva entro i primi 15 giorni del secondo semestre. I pagamenti dovranno essere effettuati entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, secondo le modalità indicate da BRESCIA MOBILITÀ.

**15.4.** Il mancato pagamento della rata comporterà qualunque ne sia la causa, la messa in mora del CONCESSIONARIO ai sensi di legge.

**15.5.** Il CONCESSIONARIO non potrà, per nessun motivo, ritardare il pagamento del Canone e non potrà far valere alcuna eccezione od azione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute, anche in caso di giudizio pendente.

**15.6.** Il mancato pagamento del Canone darà facoltà a BRESCIA MOBILITÀ di avvalersi della garanzia presentata dal CONCESSIONARIO per quanto dovuto, e facoltà di attivare le procedure volte alla risoluzione contrattuale.

**ARTICOLO 16 - AGGIORNAMENTO CANONE**

**16.1** Il Canone dovrà essere aggiornato annualmente secondo gli aggiornamenti I.S.T.A.T.

**16.2** Le variazioni in aumento del Canone verranno contabilizzate nella misura del 75% (settantacinque per cento) di quelle, accertate dall'I.S.T.A.T., dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

**16.3** Ai fini dell'aggiornamento del Canone di Concessione di cui al presente articolo, non sarà necessaria specifica richiesta scritta.

**ARTICOLO 17 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

**17.1.** Per quanto non espressamente previsto nel CONTRATTO, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni civilistiche e pubblicistiche applicabili e vigenti in materia.

**17.2.** Per le controversie inerenti all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità, all'efficacia e alla risoluzione del CONTRATTO è competente, in via esclusiva, il Foro di Brescia.

**ARTICOLO 18 - SICUREZZA E INCOLUMITÀ DELLE PERSONE**

**18.1** Il CONCESSIONARIO si impegna a rispettare tutte le prescrizioni contenute nell'Avviso e nei relativi allegati.

**18.2.** Il CONCESSIONARIO assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi nominati

dal CONCESSIONARIO.

**18.3.** Il CONCESSIONARIO si obbliga a manlevare e tenere indenne BRESCIA MOBILITÀ dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

**18.4.** Il CONCESSIONARIO è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, dipendenti, contraenti arrecheranno a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al presente contratto.

In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte in base al presente contratto, il Concessionario si è impegnato a stipulare idonea copertura assicurativa.

#### **ARTICOLO 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**19.1.** Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016 (“Codice in materia di protezione dei dati personali – GDPR”), le PARTI acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel CONTRATTO esclusivamente per lo svolgimento delle attività, per le finalità e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia. In particolare, ciascuna Parte garantisce, assumendosi al riguardo ogni responsabilità, che i dati personali di terzi, compresi quelli relativi alle imprese, saranno trattati in qualità di titolare autonomo e comunicati a terzi per le sole finalità inerenti o comunque connessi all’esecuzione del Contratto. In caso di cessazione, per qualsiasi causa della qualità di Parte del Contratto, ciascuna Parte si impegna sin d’ora a cancellare in modo permanente e irreversibile tutti i dati personali ricevuti dall’altra Parte in esecuzione del Contratto, il cui trattamento non sia richiesto per legge o regolamento o non sia necessario al fine di

gestire i rapporti sorti in attuazione del Contratto medesimo.

## **ARTICOLO 20 – RISERVATEZZA**

**20.1.** Le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le notizie ed i documenti, comprese idee, progetti o *know-how* relativi alle Parti, o a terzi (di seguito, i “**Dati Riservati**”) di cui siano venute o vengano in possesso o a conoscenza nel corso delle trattative o della conclusione del CONTRATTO ovvero nello svolgimento delle attività previste e/o dipendenti dal medesimo e a non rivelare gli stessi a terzi in nessun modo senza il preventivo assenso scritto dell'altra PARTE. Ciascuna delle PARTI si impegna a fare sì che i propri amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo siano al corrente degli obblighi di riservatezza di cui al CONTRATTO.

**20.2.** Salvo gli obblighi di legge o provvedimenti delle Autorità Amministrative e/o Giudiziarie, le Parti non copieranno, tratterranno, comunicheranno, diffonderanno e comunque non utilizzeranno i Dati Riservati, in qualsiasi modo o forma, anche in via indiretta, per fini diversi da quelli previsti dal CONTRATTO.

**20.3.** Gli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo sopravvivranno anche in caso di scadenza, risoluzione del CONTRATTO o recesso dallo stesso o di perdita di efficacia dello stesso, per qualunque ragione e a qualunque titolo, sino a quando i Dati Riservati non siano eventualmente resi pubblici da parte del legittimo titolare degli stessi.

## **ARTICOLO 21 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**21.1.** Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile

(Art. 1453 e ss.c.c.) o da altre disposizioni contrattuali e salvo in ogni caso

il diritto al risarcimento del danno, BRESCIA MOBILITÀ ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, senza necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice lettera A/R, in ciascuno dei seguenti casi:

**a)** qualora l'attività non sia eseguita in conformità alle prescrizioni contrattuali o nell'ipotesi di accertata frode da parte del CONCESSIONARIO o di una sua collusione con il personale di BRESCIA MOBILITÀ;

**b)** violazione da parte del CONCESSIONARIO degli obblighi di cui all'art. 4 (*Obblighi delle Parti*);

**c)** ritardo del CONCESSIONARIO nel pagamento del Canone annuo;

**d)** violazione da parte del CONCESSIONARIO del divieto di cui all'art. 14 del CONTRATTO (*Divieto di cessione del Contratto e subappalto*);

**e)** violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 19 (*Riservatezza*);

**f)** violazione degli obblighi di cui all'art. 21.2. (*Trasparenza e Anticorruzione*);

**g)** perdita da parte del CONCESSIONARIO dei requisiti previsti per l'esecuzione del CONTRATTO quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

**h)** grave inadempimento dell'obbligo, di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii., di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

**i)** manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione

del CONTRATTO;

**j)** nelle ipotesi di cui all'art. 21.4.;

**k)** nelle altre ipotesi previste dalla normativa vigente in materia.

**21.2.** Oltre a quanto previsto dal Codice Civile e dal CONTRATTO, il CONCESSIONARIO, fatto salvo il risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere il CONTRATTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

**a)** violazione da parte di BRESCIA MOBILITÀ degli obblighi di cui all'art. 4.2. (*Obblighi delle Parti*);

**b)** violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 19 (*Riservatezza*);

**21.3.** Al verificarsi di uno degli eventi di cui ai precedenti commi 20.1. e 20.2. il CONTRATTO si intenderà risolto di diritto non appena la Parte a cui favore è prevista la clausola risolutiva espressa avrà comunicato all'altra Parte, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata R.R. o P.E.C., l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

**21.4.** In ipotesi di risoluzione del CONTRATTO ai sensi del presente articolo, il CONCESSIONARIO ha l'obbligo di corrispondere a BRESCIA MOBILITÀ, oltre agli importi concordati, anche il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, da quest'ultima subiti nonché tutte le spese e/o oneri inerenti e conseguenti alla risoluzione.

**21.5.** In tutti i casi in cui si verifica la risoluzione del CONTRATTO, il CONCESSIONARIO dovrà rilasciare a BRESCIA MOBILITÀ gli Spazi nel medesimo stato in cui li ha ricevuti.



## **ARTICOLO 22 – TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE**

**22.1.** Il CONCESSIONARIO, con la sottoscrizione del CONTRATTO, espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

**a)** di conoscere e di accettare il Codice Etico e di Comportamento di BRESCIA MOBILITÀ – pubblicato sul sito internet [www.bresciamobilita.it](http://www.bresciamobilita.it), Sezione “Società Trasparente” - impegnandosi ed obbligandosi, nel corso di vigenza del CONTRATTO, a rispettarne i relativi contenuti;

**b)** di conoscere e di accettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo BRESCIA MOBILITÀ e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del Gruppo BRESCIA MOBILITÀ e successivi aggiornamenti - pubblicati sul sito internet [www.bresciamobilita.it](http://www.bresciamobilita.it), Sezione “Società Trasparente” – impegnandosi e obbligandosi, nel corso di vigenza della CONVENZIONE, a rispettarne i relativi contenuti.

**22.2.** Il CONCESSIONARIO con la sottoscrizione del CONTRATTO espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

**a)** che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del CONTRATTO;

**b)** di non aver corrisposto o promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula del CONTRATTO;

**c)** di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del CONTRATTO rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

e) di obbligarsi a rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss. mm.ii. ("D. Lgs. 231/2001") e di non essere mai stato coinvolto in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato D. Lgs., e si obbliga ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia astrattamente idoneo a realizzare le ipotesi di reato previste dal citato D. Lgs. a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto.

**22.3.** Qualora il CONCESSIONARIO non rispettasse per tutta la durata del CONTRATTO gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma 21.2., BRESCIA MOBILITÀ avrà il diritto di risolvere il CONTRATTO ai sensi del precedente art. 20.1.

**22.4.** La realizzazione da parte del CONCESSIONARIO di comportamenti che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001, del quale in qualunque modo BRESCIA MOBILITÀ sia venuta a conoscenza, costituisce causa di risoluzione ai sensi del precedente art.

20

### **ARTICOLO 23 – COMUNICAZIONI TRA LE PARTI**

**23.1.** Tutte le comunicazioni inerenti alla CONCESSIONE saranno inviate ai seguenti indirizzi:

a) quanto a BRESCIA MOBILITÀ: [●]

b) quanto al CONCESSIONARIO: [●]

**ARTICOLO 24 – ONERI - SOTTOSCRIZIONE**

**24.1.** Ai fini fiscali si precisa che i corrispettivi di cui al CONTRATTO sono soggetti ad I.V.A. e, pertanto, il CONTRATTO sarà registrato solo in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi del d.P.R. 131/1986.

**24.2.** Le spese inerenti, in particolare, all'imposta di registro (in caso d'uso) ed imposta di bollo, sono a carico del CONCESSIONARIO ed il loro versamento dovrà essere effettuato prima della stipulazione del CONTRATTO. L'imposta di bollo dovrà essere corrisposta a BRESCIA MOBILITÀ che provvederà ad assolverla in maniera virtuale.

**24.3.** Il CONCESSIONARIO ha provveduto a rimborsare a BRESCIA MOBILITÀ l'importo di Euro [●] ( [●] /00) relativo alle spese sostenute per l'imposta di bollo, con bonifico bancario in data [●].

**24.4.** Il CONTRATTO è sottoscritto con firma digitale.

Brescia, [●]

[●]

[●]

[●]